

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1014

G/1014/1/7

MARIN, PICCOLI, ZANETTIN, ALBERTI CASELLATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge reca misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»;

in particolare, il comma 2 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2014 – alimentata eventualmente anche con fondi europei, oltre che con le risorse di cui all'articolo 15, comma 2 – per l'attuazione di un programma straordinario volto alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico;

nella relazione di accompagnamento al decreto-legge si legge che «il programma ha carattere sperimentale e pertanto si realizza, in questa dimensione, nelle Regioni dell'obiettivo "Convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Il Ministero provvede a definire i singoli progetti nei luoghi della cultura statali nelle quattro Regioni (musei, biblioteche ed archivi) con la relativa quantificazione del numero dei giovani da formare e le relative professionalità di partenza»;

non appaiono chiare le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a limitare le predette misure solo alle Regioni dell'obiettivo «Convergenza», tenuto conto che il problema dell'occupazione giovanile è trasversale anche ad altri territori;

pur apprezzando la volontà di offrire risposte a sostegno dell'occupazione giovanile, l'articolato risente di una carenza di risorse,

impegna il Governo:

a) stante la finalità della norma e considerata la necessità e urgenza della stessa – giustificata dall'arretratezza nella quale versa l'Italia rispetto alle altre principali Nazioni europee, con un tasso di inventariazione e digitalizzazione assolutamente insufficiente –, a valutare l'opportunità di prevedere che il programma si realizzi anche nelle Regioni del Centro-nord;

b) a valutare la possibilità di implementare maggiori risorse per la realizzazione del programma straordinario di cui all'articolo 2 e favorire le esperienze ad esso sottese, al fine di garantire un sostegno organico e centralità al nostro patrimonio culturale, coniugando l'aspetto etico della valorizzazione con la fruizione e la capacità di produrre reddito.

G/1014/2/7

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza;

in particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che gli enti in maggiore difficoltà redigano un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, nell'arco dei tre successivi esercizi finanziari;

la lettera g) del predetto comma, prevede tra i contenuti inderogabili del piano la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;

la norma solleva alcuni dubbi interpretativi relativi al significato di «cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi», non essendo chiaro se la stessa debba intendersi solo per la parte economica ovvero sotto il profilo normativo;

la previsione che «i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano» non appare nella possibilità delle fondazioni, essendo il CCNL uno strumento di contrattazione collettiva che avviene al di sopra della volontà della singola fondazione. Inoltre, il CCNL attualmente in vigore è scaduto nel 2006 ed è in fase di rinnovo;

il comma 15 dello stesso articolo 11, al fine di fronteggiare alcune problematiche emerse in tema di *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilisce che gli statuti dovranno essere adeguati, entro il 31 dicembre 2013, prevedendo una struttura organizzativa con una serie prestabilita di organi, tra i quali il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Non appare chiara la portata della nomina, in assenza della fiducia da parte dell'organo di indirizzo e del Ministero;

il comma 20 reca nuovi e più stringenti criteri di destinazione della quota annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, criteri che generano qualche dubbio in merito alla quantificazione delle risorse di cui le Fondazioni potranno disporre;

in un'ottica di contenimento delle spese, non appare coerente la destinazione del 50 per cento del FUS in ragione «dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente», mentre l'ultima quota del FUS (25 per cento del totale) dovrebbe essere ripartita «in considerazione della qualità artistica dei programmi»;

tutte le fondazioni risultano obbligate a coordinare i programmi di attività e a realizzare coproduzioni, e per tale ragione non risultano completamente libere di decidere la programmazione, né la qualità della stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a chiarire e a meglio specificare il contenuto delle norme citate in premessa.

G/1014/3/7

BENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 5, comma 3, prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per far fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento;

considerato che:

il patrimonio artistico italiano è il più grande al mondo ed è una risorsa inestimabile per l'umanità che necessita di tutela e valorizzazione costante;

una parte dei beni culturali che necessitano di interventi urgenti sono attualmente di proprietà di privati;

è il caso – fra i numerosi che possono essere citati – dell'Abbazia di San Salvatore a Scandicci, riconosciuto bene culturale di rilevanza nazionale di proprietà privata, che versa in uno stato di grave abbandono. Pur in presenza di un progetto di valorizzazione e di risorse per

il suo completo restauro, nessun intervento può essere realizzato senza l'acquisizione da parte dello Stato della parte privata;

la spesa per il solo intervento di acquisto richiamato ammonta a 2.700.000 euro;
impegna il Governo:

ad aumentare le risorse destinate alla tutela dei beni culturali a rischio di deterioramento destinandone una parte per interventi di acquisto di beni culturali di proprietà di privati in presenza di progetti di valorizzazione attentamente valutati.

G/1014/4/7

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – in vigore dal 20 aprile 2013, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – recita testualmente che la «trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»;

in particolare, il Capo II del decreto legislativo citato è intitolato agli Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

rispetto ai criteri di trasparenza sopra elencati si sono verificate documentabili opacità nella gestione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella fattispecie riguardanti:

a) l'assegnazione e l'ammontare dell'importo di contributi erogati – in particolare dopo il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012 – per l'assegnazione di interventi di restauro; tali dati, infatti, come le gare d'appalto in corso e quelle già assegnate, contrariamente a quanto avvenuto, avrebbero dovuto essere divulgati, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo sulla trasparenza, nel sito Internet della Direzione regionale dell'Emilia-Romagna;

b) la valutazione della cosiddetta *performance* dei dirigenti: in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale), infatti, la valutazione dei dirigenti di II fascia avviene attraverso la Direzione regionale, contravvenendo ai più elementari principi che sottostanno al conflitto di interessi; in secondo luogo, nulla trapela delle valutazioni dei dirigenti in riferimento agli obiettivi raggiunti e all'ammontare dei premi annuali in denaro effettivamente distribuiti, il cui importo è calcolato ed erogato in modo consequenziale al giudizio;

c) i processi di «riqualificazione» del personale, per mezzo dei quali è stato possibile – a far tempo dal primo bando del 2002 – migliorare la propria posizione lavorativa ed economica sia all'interno della propria area di appartenenza, sia, in un secondo tempo, da un'area inferiore a una superiore (dalla carriera esecutiva dell'area II cioè, a quella III, direttiva del funzionario). Tali processi sono avvenuti per gli «interni» eludendo i più elementari criteri meritocratici e addirittura aggirando l'assenza del titolo di studio richiesto mercé una attestazione del dirigente sulle mansioni svolte dal candidato nel tempo; nel mentre sono state assegnate numerose consulenze esterne lautamente retribuite per incarichi affini all'area III funzionari (architetti, restauratori, ingegneri, e via enumerando);

impegna il Governo:

ad avviare un'istruttoria volta a verificare quanto esposto in premessa;

ad adottare le più opportune iniziative, anche di carattere normativo e/o disciplinare, al fine di sanare le criticità sopra evidenziate, per ristabilire un principio di trasparenza ed equità nella gestione del Dicastero.

G/1014/5/7

GRANAIOLO, PUGLISI, DI GIORGI, GIANNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

il Carnevale è una festa dalle origini antichissime. Le prime testimonianze si hanno presso gli Egizi e in seguito nelle celebrazioni del mondo greco e romano. Al Medioevo risale invece la personificazione del Carnevale in un essere umano o in un fantoccio. Nel Cinquecento il carnevale fu appannaggio della nobiltà e perse il carattere popolare che aveva alle origini; nel Seicento, invece, nacquero le maschere regionali in tutta Italia;

le attività e le manifestazioni del Carnevale hanno un importante valore storico e culturale nella tradizione italiana e popolare;

considerato che:

le manifestazioni del Carnevale non sono ancora riconosciute a pieno titolo tra i beni culturali del nostro Paese. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non considera i beni culturali di natura immateriale alla stregua dei beni culturali di natura materiale;

le convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di introdurre nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali al fine di rendere possibile il riconoscimento delle attività e delle manifestazioni del Carnevale come «beni culturali» a tutti gli effetti.

Art. 1

1.1

CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

1.2

CENTINAIO

Sopprimere il comma 1.

1.3

CENTINAIO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di potenziare » fino a: «legge 26 maggio 2011, n. 75,».

1.4

CENTINAIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta » con la seguente: «novanta».

1.5

SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.6

BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in possesso dei seguenti requisiti: appartenente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre Amministrazioni dello Stato; comprovata competenza ed esperienza pluriennale nel ruolo da ricoprire; assenza di procedimenti penali in corso».

1.7

CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.9

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, SCIBONA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della definizione del compenso, non si applica quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.10

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, SCIBONA

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali esperti devono essere individuati e accuratamente selezionati tra soggetti di elevata professionalità, appartenenti alle Amministrazioni statali, di notoria indipendenza e comprovata esperienza».

1.11

CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.12

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera a).

1.13

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

1.14

CIOFFI, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, SCIBONA

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sostituire le parole: «assumendo le funzioni di stazione appaltante» con le seguenti: «promuovendo, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, la stipulazione della convenzione con la stazione unica appaltante, costituita, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise».

1.15

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sopprimere le parole da: «, anche avvalendosi» fino alla fine del periodo.

1.16

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, SCIBONA

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «alla progettazione e».

1.17

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera c).

1.18

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera d).

1.19

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera f).

1.20

SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) invia alla Corte dei conti un rendiconto trimestrale sulla gestione economico-finanziaria del progetto;

f-ter) informa con cadenza trimestrale le Commissioni riunite di Camera e Senato sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma».

1.21

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) assicura che gli appalti di opere pubbliche prevedano una penale in caso di inosservanza delle clausole contrattuali, in modo da garantire il rispetto dei tempi e degli investimenti definiti».

1.22

BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto:

- a) mancato raggiungimento del 50% degli obiettivi prefissati annualmente;
- b) cause di incompatibilità sopraggiunte;
- c) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto;
- d) perdita dei requisiti necessari alla nomina».

1.23

CENTINAIO

Sopprimere il comma 2.

1.24

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.26

CENTINAIO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché da cinque esperti» fino alla fine del periodo.

1.27

GIRO, LIUZZI, MARIN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «urbanistica e infrastrutturale» aggiungere le seguenti: «scelti anche tra esponenti del mondo imprenditoriale».

1.28

CENTINAIO

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.29

CIOFFI, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, SCIBONA

Al comma 2, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati».

1.30

CENTINAIO

Sopprimere il comma 3.

1.31

CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.

1.32

CENTINAIO

Sopprimere il comma 5.

1.33

CENTINAIO

Sopprimere il comma 6.

1.34

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «approva un piano strategico,», inserire le seguenti: «del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei».

1.35

CIOFFI, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, SCIBONA

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano di interventi deve essere definito secondo il seguente ordine di priorità: manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno del perimetro delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata; interventi infrastrutturali urgenti, necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, con particolare riferimento al recupero e al riuso prioritario di aree industriali dismesse; interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero».

1.36

CENTINAIO

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché il coinvolgimento di cooperative sociali,» fino alla fine del comma.

1.37

CENTINAIO

Al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il piano inoltre prevede il coinvolgimento dei tour operator e degli altri addetti del settore turistico, ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio turistico dell'area in oggetto».

1.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono» e al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

1.39

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: «articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione,» aggiungere le seguenti: «dei siti culturali, archeologici e paesaggistici della provincia di Napoli».

1.40

CENTINAIO

Sopprimere il comma 7.

1.41

CENTINAIO

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la tracciabilità delle medesime, qualsiasi donazione o erogazione deve essere effettuata tramite bonifico bancario».

1.42

CENTINAIO

Sopprimere il comma 8.

1.43

CENTINAIO

Sopprimere il comma 9.

1.44

CUOMO, SOLLO

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «, Ercolano e Stabia», con le seguenti: «e dell'Area Vesuviana».

1.45

CENTINAIO

Sopprimere il comma 10.

1.46CENTINAIO

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

1.47CENTINAIO

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.48CENTINAIO

Sopprimere il comma 11.

1.49CENTINAIO

Al comma 11, sostituire le parole: «163 unità» con le seguenti: «100 unità».

1.50CENTINAIO

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.51CENTINAIO

Sopprimere il comma 12.

1.52CENTINAIO

Sopprimere il comma 13.

1.53SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle risorse borboniche», aggiungere le seguenti: «e dei siti culturali, archeologici e paesaggistici della provincia di Napoli».

1.54BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «erogazioni liberali e sponsorizzazioni,» aggiungere le seguenti: «senza finalità di lucro».

1.55CENTINAIO

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, il coinvolgimento di cooperative sociali» fino alla fine del periodo.

1.56

BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 13, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il piano prevede, altresì, che una quota percentuale dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni sia destinata al finanziamento di attività di ricerca, istruzione e formazione nel campo dei beni culturali».

1.57

CENTINAIO

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

1.69

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Direzione generale del Ministero certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, dando comunicazione scritta entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità».

1.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico costiero e delle connesse attività turistiche)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di base lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, già in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al di fuori delle suddette aree, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate,

d'intesa con le Regioni competenti sui tratti di costa antistanti, previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 21 e seguenti del presente decreto"».

Art. 2

2.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

2.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «II Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare la manutenzione programmata del patrimonio».

2.3

D'ALÌ

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «inventariazione» con la seguente: «inventario».

2.4

GIANNINI, DI GIORGI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso attività di commercio elettronico e l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti».

2.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «mille» e al comma 4 sostituire le parole: «euro 2.500.000» con le seguenti: «euro 5.000.000».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti: «euro 52.100.000» e all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 2, pari a 2,5 milioni» con le seguenti: «all'articolo 2, pari a 5 milioni» e alla lettera d) sostituire le parole: «euro 49.599.500» con le seguenti: «euro 52.099.500».

2.6

D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «alimentata» con la seguente: «integrata».

2.7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «II programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali

basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini».

2.8

GIANNINI, DI GIORGI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini».

2.9

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini» *con le seguenti:* «produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini».

2.10

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti», *aggiungere le seguenti:* «nonchè archiviazione di dati che riguardano lo stato dei luoghi, il responsabile del sito, i giorni di accesso al sito o all'opera, il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono al sito, gli interventi di ristrutturazione o qualificazione in atto, i fondi assegnati per l'anno in corso».

2.11

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, ai quali assegnare borse di studio annuali o biennali finalizzate all'esecuzione del progetto».

2.12

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «cinquecento giovani,» *aggiungere le seguenti:* «di nazionalità italiana e residenti nel territorio nazionale».

2.13

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «laureati nelle discipline afferenti al programma», inserire le seguenti: «o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2.14

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al termine del programma, è rilasciato a coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati».

2.15

BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. II Ministero con apposito decreto individua i criteri per la ripartizione dei 500 giovani tra gli istituti e i luoghi della cultura oggetto dell'intervento di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, circoscrivendo gli interventi e assicurando la portata a compimento degli stessi».

2.0.1

DI GIORGI, GIANNINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. La rubrica dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con decreto legislativo n. 42 del 2004, è sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici e tradizionali".

2. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con decreto legislativo n. 42 del 2004, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, per assicurare a queste apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione"».

Art. 3

3.1

CENTINAIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali proventi sono riassegnati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai singoli istituti culturali e Poli museali che li hanno prodotti».

3.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 110,» inserire le seguenti: «comma 1, del codice dei beni culturali» dopo le parole: "riproduzione dei beni culturali" sono inserite le seguenti: "incluse le copie e le riproduzioni fotografiche" e al».

3.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale di II e III area in assegnazione temporanea presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può essere trasferito, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei ruoli del medesimo ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il trasferimento è disposto previo assenso del dipendente e previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato, sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

2-ter. I dipendenti trasferiti ai sensi del comma 2-bis mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «luoghi di cultura», sono aggiunte le seguenti: «, nonché correlative disposizioni in materia di personale».

3.0.1

DI GIORGI, PUGLISI, MINEO, IDEM, ZAVOLI, MARTINI, GIANNINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali)

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Firenze nel 2014, è autorizzata la spesa di euro 400.000. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attività culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per la valorizzazione dei siti Unesco)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» è aggiunta la seguente: «anche»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole"».

3.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo"».

3.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Conseguimento della qualifica di restauratore)

All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma *l-octies*, è inserito il seguente:

"1-*nonies*. I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'Allegato B, consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell'Allegato B, consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B, consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni"».

3.0.5

DI BIAGIO, GIANNINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani)

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 3, pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014» *aggiungere le seguenti:* «all'articolo 3-bis, pari a 140 mila euro» *e alla lettera c) sostituire la parola:* «20.100.000» *con la seguente:* «20.170.000» *e la parola:* «61.600.000» *con la seguente:* «61.670.000».

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"2-bis. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"».

4.2

PUGLISI, DI GIORGI, TOCCI, MINEO, ZAVOLI, IDEM, MARTINI, GIANNINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'opera», inserire la seguente: «letteraria», e alla lettera b) dopo la parola: «biblioteche», inserire le seguenti: «, musei e archivi pubblici».

4.3

LIUZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.4

PUGLISI, DI GIORGI, GIANNINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.5

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.6

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro».

4.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno"».

4.9

RANUCCI, CASINI

Sopprimere il comma 2.

4.10

GIANNINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. L'accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2-bis. Le previsioni del comma 2 non pregiudicano il contenuto dei contratti di cessione dei diritti d'autore e non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono suscettibili di autonoma protezione».

4.11

VILLARI, LIUZZI

Al comma 2, primo periodo, 2 sostituire le parole: «Le pubblicazioni» con le seguenti: «I manoscritti».

4.12

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche».

4.13

VILLARI, LIUZZI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche».

4.14

DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «pubblico,» aggiungere le seguenti: «devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione dello stesso e».

4.15

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali».

4.16

RANUCCI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

4.17

VILLARI, LIUZZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre sei mesi dalla pubblicazione» con le seguenti: «non oltre dodici mesi per le materie scientifiche e non oltre diciotto mesi per le materie umanistiche e delle scienze sociali».

4.18

VILLARI, LIUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 sono da intendersi senza pregiudizio per gli accordi con cui sono stati attribuiti o trasferiti i diritti sulle pubblicazioni e non si applica quando i diritti derivano da attività di ricerca, sviluppo e innovazione protetti dalla proprietà industriale».

4.19

D'ALÌ

Al comma 3, sostituire la parola: «ottimizzare» con le seguenti: «utilizzare al meglio».

4.20

D'ALÌ

Al comma 3, sostituire le parole: «la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione» con le seguenti: «l'unificazione».

4.21

D'ALÌ

Al comma 4, sostituire le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della» con le seguenti: «devono derivare risparmi per la».

4.22

D'ALÌ

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter) La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.23

DI GIORGI, PUGLISI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.25

LIUZZI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.26

GOTOR, SPOSETTI, PUGLISI, DI GIORGI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "90 milioni di euro, per l'anno 2013," sono aggiunte le seguenti: "di cui 3 milioni di euro da destinare a istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "carattere finanziario" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quelle da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo"».

4.27

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali».

4.0.1 (testo 2)

RANUCCI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili)

1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, d'intesa con gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, sia, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico"».

4.0.2

PUGLISI, DI GIORGI, GIANNINI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione della "Valore Cultura Card" per l'aggiornamento degli insegnanti)

1. Al fine di favorire l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e di promuovere sinergie positive nel Paese tra il sistema di istruzione e le istituzioni culturali, è istituita la "Valore Cultura Card". La tessera nominale permette l'accesso degli insegnanti ai Musei e alle aree archeologiche del Paese. La stessa potrà essere utilizzata dagli uffici scolastici regionali, per stipulare convenzioni e agevolazioni con enti culturali pubblici e privati di cui potranno usufruire gli insegnanti per il loro aggiornamento professionale».

4.0.3

PUGLISI, DI GIORGI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Norme in favore della danza)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, la Repubblica sostiene e valorizza i centri di produzione, promozione e formazione della danza di assoluto prestigio che operino su scala nazionale ed internazionale.

2. La Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia è riconosciuta Centro Nazionale per la Danza.

3. A decorrere dal 2014, è assegnato alla Fondazione Nazionale della Danza un contributo di un 1.250.000 euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a un 1.250.000 euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.4

GRANAIOLO, PUGLISI, IDEM, CHITI, GIRO, DE BIASI, FAVERO, GIANNINI, DI GIORGI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale)

1. È riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale nella tradizione italiana e delle attività ad esso collegate, quali manifestazioni delle più antiche tradizioni popolari e di ingegno del popolo italiano, favorendone la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali».

Art. 5

4.0.5 (già 11.0.1)

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per il sostegno e la valorizzazione della danza)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, la Repubblica sostiene e valorizza i centri di produzione, promozione e formazione della danza di assoluto prestigio che operino su scala nazionale ed internazionale.

2. La Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia è riconosciuta Centro Nazionale per la Danza.

3. A decorrere dal 2014, è assegnato alla Fondazione Nazionale della Danza un contributo di un milione e duecentocinquanta mila euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a un milione e duecentocinquanta mila euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.1

CENTINAILO

Al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014» con le seguenti: «4 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014», con le seguenti: «due milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014,».

5.2

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» inserire le seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.3

OLIVERO, GIANNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per il triennio 2013-2015 a favore dell'Azienda Speciale Palaexpo di Roma, di cui un milione per l'anno 2013 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per consentire l'ampliamento dell'offerta delle iniziative culturali curate dalla Azienda medesima collegate ai maggiori impegni europei ed internazionali del Paese».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo la parola: «Shoah», aggiungere le seguenti: «, per l'attività della Azienda Speciale Palaexpo di Roma»;

all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da: «3 milioni» fino a: «anno 2014» con le seguenti: «4 milioni per l'anno 2013, 13 milioni per l'anno 2014 e 2 milioni per l'anno 2015»;

all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti: «euro 52.000.000»;

all'articolo 15, comma 2, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «all'articolo 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro per l'anno 2015»;

all'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «euro 3.000.000» con le seguenti: «euro 4.000.000»;

all'articolo 15, comma 2, lettera d), sostituire le parole: «euro 49.599.500» con le seguenti: «51.599.500» e le parole: «47.609.500» con le seguenti: «49.609.500».

5.4

GIANNINI, DI GIORGI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di 1.200.000 euro, di cui 400.000 per l'anno 2013 e 800.000 per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela delle mura della città di Lucca di cui ricorre il Cinquecentenario, che presentano gravi rischi di deterioramento».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «della Shoah» inserire le seguenti: «, per la tutela delle mura della città di Lucca»;

al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni per l'anno 2013» con le seguenti: «3.400.000 per l'anno 2013» e le parole: «11 per l'anno 2014» con le seguenti: «11.800.000 per l'anno 2014»;

all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,» con le seguenti: «all'articolo 5, pari a

3.400.000 per l'anno 2013 e 11.800.000 per l'anno 2014»; *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «3.000.000 per l'anno 2013» con le seguenti: «3.400.000 per l'anno 2013» e alla lettera c) sostituire le parole: «euro 20.100.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «euro 20.900.000 per l'anno 2014».*

5.5

GIANNINI, DI GIORGI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nei casi in cui i lavori, i servizi o le forniture presentino carattere di urgenza in relazione ad esigenze di tutela dei beni di cui all'articolo 198, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara fino all'importo di 2 milioni di euro. Nei medesimi casi di urgenza è altresì consentito, senza limiti di importo, in deroga alle disposizioni dell'articolo 199-bis, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento mediante negoziazione diretta, omessa ogni formalità, salva la necessità di accertare i requisiti di idoneità tecnica dell'operatore che esegue le prestazioni"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «di tutela», aggiungere le seguenti: «, nonché per accelerare la realizzazione dei lavori pubblici sui beni culturali».

5.0.1

GIRO, LIUZZI, MARIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano)

1. II contributo annuo dello Stato di cui alla legge 2 maggio 1984, n. 105, è stabilito in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, le parole: «50.000.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «51.500.000 annui»; all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni per l'anno 2014,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 5-bis, pari a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2014,»; articolo 15, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) quanto a euro 51.099.500 per l'anno 2014, a euro 49.109.500 per l'anno 2015, a euro 51.029.500 per l'anno 2016, a euro 49.529.500 per l'anno 2017 e a euro 50.629.500 a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;».

5.0.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI, GIANNINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze)

1. Al fine di potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, tale Istituto centrale è autorizzato ad utilizzare personale tecnico della pubblica amministrazione.

2. II Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di trasferimento del personale di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche tramite apposito accordo di stabilizzazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con priorità di assegnazione all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ai sensi dell'articolo 5-bis del presente decreto».

5.0.3

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure e della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze)

1. Al fine di potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e della Biblioteca Centrale Nazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquanta giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, diplomati o laureati nelle discipline afferenti alle attività proprie degli istituti della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 250.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.4

RITA GHEDINI, PUGLISI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, GIANNINI, SANGALLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo per il 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna)

1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 1,5 milioni di euro.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è corrisposto in aggiunta a quelli ordinari e integrativi previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'erogazione del contributo di cui all'articolo 1.

4. Entro il 30 giugno 2014 l'ente Teatro comunale di Bologna presenta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il rendiconto finanziario delle spese sostenute per la celebrazione dell'anniversario di cui al presente articolo, corredato di una dettagliata relazione sulle attività svolte.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

5.0.5

SPOSETTI, CASINI, CHITI, TONINI, BOCCA, VILLARI, RANUCCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma)

1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.

2. II contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadrà nel 2021, nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito *internet* del medesimo Centro.

3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.6

MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero")

1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 6

6.1

DI GIORGI, PUGLISI, TOCCI, MARTINI, MINEO, IDEM, ZAVOLI, GIANNINI

Alla rubrica e al comma 1, sostituire le parole: «arte contemporanea» con le seguenti: «arte, musica, danza e teatro contemporanei».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «con proprio decreto da adottarsi» inserire le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.3

BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «i beni immobili di proprietà dello Stato,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate».

6.4

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'attività dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire, mediante apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717».

6.5

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente articolo sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente».

Conseguentemente il comma 5 è soppresso.

6.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento» con le seguenti: «concessi a titolo gratuito fino a compensazione degli oneri per lavori, a carico del concessionario, di ristrutturazione e di messa in sicurezza e successivamente locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 90 per cento».

6.7

D'ALÌ

Al comma 2, dopo la parola: «concessi», aggiungere le seguenti: «per un periodo non inferiore ad anni 10».

6.8

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 10 per cento» con le seguenti parole: «50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 5.

6.9

MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.10

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

6.11

PUGLISI, MINEO, ZAVOLI, IDEM, MARTINI, TOCCI, DI GIORGI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «10 per cento,» inserire le seguenti: «per un periodo minimo garantito al locatario o concessionario di 10 anni con diritto di rinnovo».

6.12

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario» con le seguenti: «manutenzione ordinaria a carico del locatario o del concessionario».

6.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e straordinaria».

6.14

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il locatario o il concessionario può dedurre gli oneri di manutenzione straordinaria di cui al periodo precedente dal canone di locazione o concessione».

6.15

CENTINAIO

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per oneri di manutenzione superiori a 50.000 euro, si provvede alla concessione di annualità di locazione gratuite fino a totale compensazione dell'importo».

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 5.

6.16

MINEO, DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli oneri di manutenzione straordinaria sono detraibili dal canone di locazione e concessione come definito dal presente comma».

6.17

MINEO, DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «riconosciute competenze artistiche» con le seguenti: «adeguato progetto artistico-culturale».

6.18

D'ALÌ

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e adeguate garanzie finanziarie».

6.19

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» inserire le seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.20

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, dopo la parola: «articolo,» è inserita la seguente: «anche».

6.21

D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Analoghe finalità possono essere conseguite con assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011».

6.22

PUGLISI, DI GIORGI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la promozione dell'arte contemporanea in via permanente è istituito un Fondo per la promozione e la diffusione dell'arte contemporanea di 5 milioni annui a decorrere dal 2014 a cui possono accedere le istituzioni museali italiane. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

6.23

VILLARI, LIUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

6.24

RANUCCI, TOCCI, ZAVOLI, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

6.0.1

DI GIORGI, PADUA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la celebrazione del centenario dell'INDA)

1. In occasione delle celebrazioni del centenario di costituzione dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), è autorizzata in favore del predetto Istituto la spesa di 1 milione di euro per l'attuazione di un programma di eventi culturali nell'anno 2014, da svolgersi all'interno di siti archeologici di correlato e primario interesse».

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014».

Art. 7

7.1

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle attività teatrali».

7.2

MARTINI, DI GIORGI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di agevolare il rilancio del settore musicale italiano e sviluppare la conoscenza e la diffusione della musica contemporanea italiana, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, alle istituzioni musicali riconosciute dagli articoli 28 e 32 della legge n. 800 del 1967, che abbiano ricevuto sovvenzioni dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in maniera continuativa nell'ultimo quinquennio alla data del 31

dicembre 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, di produzione e di teatro musicale secondo le modalità di cui ai commi 1-*bis* e 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

1-*bis*. Le istituzioni di cui agli articoli 28 e 32 della legge n. 800 del 1967 possono accedere al beneficio di cui al comma 1 con apposita domanda separata da quella ordinaria di finanziamento dell'attività sostenuta dal Fondo unico dello spettacolo. Requisito essenziale per accedere al beneficio di cui al comma 1 è l'effettiva programmazione e lo sviluppo della musica contemporanea italiana tramite le forme artistiche produttive di seguito descritte aventi per oggetto la commissione esclusiva di opere musicali a giovani o già affermati compositori italiani:

a) affidamento di commissioni per la realizzazione di brani musicali originali della durata minima di dieci minuti e relativa esecuzione in prima assoluta realizzata in proprio o affidata ad istituzione concertistico-orchestrale riconosciuta;

b) affidamento di commissioni a compositori italiani per brani musicali che diano luogo nella loro rappresentazione a sequenze sceniche ovvero a riprese video multimediali e la cui esecuzione venga rappresentata in prima assoluta;

c) registrazioni discografiche o video di opere musicali di autori italiani contemporanei rappresentate contemporaneamente in prima assoluta o prima italiana;

d) realizzazione di festival di musica contemporanea italiana, esclusi i festival esistenti già finanziati, durante i quali le esecuzioni di brani musicali originali in prima assoluta o italiana rappresentino almeno l'80 per cento del totale dell'eseguito durante il corso della rassegna;

e) esecuzione di opere di teatro musicale commissionate a compositori italiani da teatri esteri ed all'estero eseguite in prima assoluta».

7.3

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «alle imprese produttrici» con le seguenti: «a singoli compositori o alle imprese produttrici».

Conseguentemente, ai commi 3 e 4 sostituire le parole: «le imprese» con le seguenti: «i beneficiari».

7.4

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e alle imprese produttrici di spettacoli teatrali».

7.5

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «videografiche musicali», aggiungere le seguenti: «e teatrali».

7.6

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo le parole: «per opere prime o seconde», aggiungere le seguenti: « – a esclusione delle demo autoprodotte –».

7.7

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta non può essere concesso a gruppi formati da due o più artisti, compositori o artisti interpreti (nel caso di orchestre e/o formazioni musicali numericamente superiori a dieci elementi vale la proporzione di un terzo) che hanno già usufruito precedentemente di tali agevolazioni».

7.8

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Al comma 2 aggiunge, in fine, le seguenti parole: «e, per le attività teatrali, è riconosciuto alla produzione di nuovi allestimenti».

7.9

CENTINAIO

Al comma 3, sostituire le parole: «all'ottanta per cento» con le seguenti: «al cento per cento».

7.10

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Al comma 6, dopo le parole: «fonografica o videografica», aggiungere le seguenti: «o allestimento teatrale».

7.11

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola "licenze" sono aggiunte le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività".».

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: «compositori emergenti», aggiungere le seguenti: «, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore».

7.12

LIUZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.13

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposto lo sblocco ed il ripristino delle prestazioni previdenziali erogate dalla SIAE in favore dei soggetti beneficiari del Fondo di solidarietà».

7.14

CENTINAIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

7.15

PUGLISI, DI GIORGI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi. Per gli spettacoli di musica dal vivo di cui al presente comma la comunicazione al questore sostituisce la licenza prevista dall'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)».

7.17

GIANNINI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti, con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.18

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi musicali e gli spettacoli dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica alle norme in materia di imposte sugli intrattenimenti)

1. AI comma 3 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola «pagamento» sono aggiunte le seguenti: «effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'art. 2002 del codice civile».

7.0.2.

CENTINAIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di spettacoli viaggianti e parchi divertimento)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

"8-bis. 1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista;

2. Con decreto del Ministero dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire".

7.0.3.

CENTINAIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo:

«7-bis.

(Modifiche al Codice del turismo)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento"».

Art. 8

8.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni richiamate nel comma 1 del presente articolo si estendono, sotto la medesima condizione prescritta nel comma 3, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Le disposizioni applicative del presente comma, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3-quater, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. Ai soli fini del comma 3-bis, i produttori indipendenti devono detenere diritti delle opere audiovisive beneficiarie delle agevolazioni di cui al medesimo comma 3-bis, secondo specifiche disposizioni adottate nel decreto ivi previsto.

3-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

3-quinquies. Ai fini dell'efficacia dei commi da 3-bis a 3-quater, si applica quanto previsto nel comma 3».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «settore cinematografico» aggiungere le seguenti: «e audiovisivo».

Conseguentemente ancora, all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015», con le seguenti: «all'articolo 8, comma 2, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 8, comma 3-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2014».

8.2

PUGLISI, DI GIORGI, MINEO, TOCCI, MARTINI, ZAVOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. È abrogato l'articolo 117 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

8.3

MARTINI, DI GIORGI, MINEO, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo è definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.1

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIANNINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure urgenti concernenti il settore teatrale)

1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il 2 per cento del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è destinato alle cooperative teatrali esistenti da non meno di dieci anni e che siano in grado di dimostrare una produzione media di almeno 3 nuovi allestimenti teatrali annui, nonché almeno duecento giornate lavorative retribuite».

Art. 9

9.1

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché la Consulta dello spettacolo e il coordinamento delle Regioni,».

9.2

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di assegnazione» con le seguenti: «di erogazione».

9.3

MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importanza culturale della produzione svolta» con le seguenti: «della qualità delle produzioni artistiche, delle capacità produttive, della ricerca, del rapporto con i network internazionali, dell'innovazione, del ricambio generazionale e dell'investimento sul lavoro dei giovani, della progettualità, della circuitazione e della diffusione delle produzioni, della capacità di sviluppare nuovi modelli di organizzazione della cultura,».

9.4

DI GIORGI, PUGLISI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, MARTINI, IDEM

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importanza culturale della produzione svolta» con le seguenti: «della qualità delle produzioni artistiche, delle capacità produttive del beneficiario, dell'innovazione, del ricambio generazionale e dell'investimento sul lavoro dei giovani, della attenzione alla formazione dei pubblici specie giovanili».

9.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto di cui al primo periodo individua criteri e modalità di erogazione di incentivi mirati alla riorganizzazione del sistema della stabilità teatrale, che avvenga attraverso la fusione o l'accorpamento di teatri stabili già finanziati separatamente con risorse del Fondo unico dello spettacolo.»

9.6

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «che le assegnazioni sono disposte» con le seguenti: «i pagamenti a saldo sono disposti».

9.7

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «che le assegnazioni sono disposte a chiusura d'esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate» con le seguenti: «che le assegnazioni sono disposte all'inizio della stagione e l'erogazione a chiusura d'esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate».

9.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono disposte» inserire le seguenti: «ad inizio di esercizio e comunque entro l'inizio della stagione e la liquidazione, a conguaglio, è effettuata».

9.9

VILLARI, LIUZZI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a fronte di attività già svolte e rendicontate», aggiungere le seguenti: «e che per gli organismi con almeno tre anni di attività negli ultimi cinque l'assegnazione triennale del contributo è disposta ad inizio anno solare e che per i medesimi organismi di comprovata storicità l'erogazione dell'anticipazione è predisposta automaticamente entro i primi sei mesi di ciascun anno solare».

9.10

ASTORRE

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le comunicazioni agli operatori delle assegnazioni di cui al terzo periodo sono effettuate entro i primi due mesi dell'anno».

9.11

VILLARI, LIUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato».

9.12

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dal 2014 le fondazioni lirico-sinfoniche devono presentare piani di produzione triennali così da consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una assegnazione triennale dei contenuti FUS, fermo restando che l'erogazione sarà in base alle attività già svolte e rendicontate».

9.13

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento della somma di cui al comma 1 è destinata agli spettacoli dal vivo rappresentati dalle piccole produzioni indipendenti».

9.14

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «nonché di collaborazione e consulenza» con le seguenti: «nonché di consulenza», e sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro o di consulenza».

9.15

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da cui si desume comprovata competenza negli ambiti specifici in cui sono chiamati a operare».

9.16

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, GIANNINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, la parola: "annualmente" è sostituita con la seguente: "triennialmente"; all'articolo 13 della legge 30

aprile 1985, n. 163, la parola: "annualmente", ovunque ricorre, e sostituita con la seguente: "triennialmente".

9.17

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Al comma 7, sostituire le parole da: «mediante» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 15».

9.18

SPOSETTI, DI GIORGI, PUGLISI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per gli enti, le associazioni e le fondazioni senza fini di lucro che operano nel settore dello spettacolo:

- a) la misura degli interessi di mora, su base annuale, per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, dovuti in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotta a un quinto dell'importo stabilito dai decreti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2000 e del 4 settembre 2009 e successivi;
- b) la misura degli interessi per dilazioni di pagamento, dovuti in base all'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, è ridotta a un quinto per le dilazioni di pagamento concesse a decorrere dal 1° luglio 2003;
- c) le sanzioni per ritardati pagamenti delle ritenute d'acconto dovute come sostituto di imposta sono ridotte a zero in presenza di regolare dichiarazione e nell'ipotesi che il mancato pagamento derivi da obiettive difficoltà economiche dell'azienda; nel caso di evasione contributiva la sanzione non può superare il 10 per cento dell'importo delle ritenute effettuate;
- d) l'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'attività degli agenti della riscossione è stabilito, a carico del debitore, nella misura annua dell'1 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, dei relativi interessi di mora e degli interessi di dilazione;
- e) agli enti previdenziali pubblici non è dovuta alcuna sanzione civile, ai sensi dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in presenza di regolare dichiarazione e nel caso in cui il mancato pagamento derivi da obiettive difficoltà economiche dell'azienda; nel caso di evasione contributiva la sanzione non può superare il 10 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- f) le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non sono dovute agli enti previdenziali pubblici;
- g) gli interessi di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, sono ridotti all'1 per cento;
- h) gli interessi di mora, gli interessi di dilazione e i compensi di riscossione applicati da Equitalia nelle rateazioni concesse, sono ridotti all'1 per cento. Questa riduzione verrà applicata anche in sede di rinnovo delle rateazioni concesse da Equitalia;
- i) le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche sui piani di ammortamento già emessi e notificati».

9.19

DI GIORGI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai fini di promuovere e sostenere la cultura italiana e lo spettacolo dal vivo in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2014 e 2015 per l'attivazione di apposite e straordinarie stagioni teatrali e concertistiche nel periodo dell'Esposizione aggiuntive a quelle ordinarie e con

specifica programmazione che preveda caratteri di internazionalità da parte delle istituzioni culturali pubbliche e private della città di Milano e dei Comuni dell'area circostante l'Esposizione, nonché per la presenza di artisti giovani ed emergenti in campo teatrale, musicale e delle arti visive all'interno del padiglione Italia dell'Esposizione con contributi dedicati cui accedere secondo apposito bando da definire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2014:

- 1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) quanto a 500.0000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

b) per l'anno 2015:

- 1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10

10.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«I teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni sono esclusi dall'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196».

10.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli stessi enti non si applica la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

10.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole da: «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a: «è pari all'8 per cento» con le seguenti: «. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «All'onere pari a 4 milioni di euro» con le seguenti: «All'onere pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente ancora, all'articolo 15, sostituire le parole: «all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro» con le seguenti: «all'articolo 10, pari a 10 milioni di euro».

10.4

VILLARI, LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Il 3 per cento degli stanziamenti, fino ad un massimo di 100.000.000 di euro, previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni culturali. Con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al primo periodo, tenendo conto anche dell'apporto di capitale privato per il finanziamento dei singoli progetti"».

10.0.1

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piccoli teatri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate misure di agevolazione fiscale e norme per semplificare le procedure amministrative previste per la gestione e la conduzione dei teatri con capienza inferiore ai 100 posti».

10.0.2

PUGLISI, DI GIORGI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Liberalizzazione in materia di apertura delle sale cinematografiche)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorizzazione all'apertura, in base alla disciplina dettata ai sensi dei commi 1 e 2, è richiesta solo per le strutture di cui al comma 2 aventi un numero di posti superiore a millecinquecento".

2. Le regioni adeguano la propria legislazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 11

11.1

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367», aggiungere le seguenti: «e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio nel corso degli ultimi tre esercizi».

11.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei terzi», aggiungere le seguenti: «ovvero non presentino al 31 dicembre 2012 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio».

11.3

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi» aggiungere le seguenti: «senza il raggiungimento degli equilibri di bilancio,».

11.4

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari» con le seguenti: «un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari».

11.5

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari» con le seguenti: «un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari».

11.6

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i successivi esercizi finanziari», con le seguenti: «un piano di risanamento che intervenga prioritariamente su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari».

11.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «idoneo ad» con le seguenti: «che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di».

11.8

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la rinegoziazione», aggiungere le seguenti: «, se più favorevole,».

11.9

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli eventuali interessi di mora» inserire le seguenti: «, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alle fondazioni liriche stesse».

11.10

BENCINI, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.11

DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la progressiva riduzione del personale occupato a tempo indeterminato in ordine alle esigenze funzionali e alla compatibilità delle piante organiche con i piani di risanamento di cui al presente comma,».

11.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'eventuale riduzione della dotazione organica del personale dipendente fino al 25 per cento delle piante organiche approvate dal Ministero alla costituzione della Fondazione;».

11.13

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio e impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e la realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato, fino a un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;».

11.14

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio e impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e la realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato, fino a un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;».

11.15

BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «la riduzione della dotazione» con le seguenti: «la valutazione dell'opportunità di ridurre la dotazione».

11.16

MARTINI, DI GIORGI, GIANNINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché la previsione di stabilire un organico artistico medio funzionale basato sull'effettivo utilizzo del personale nell'ultimo triennio e il divieto di procedere a nuove assunzioni o integrazioni fino alla concorrenza di quanto stabilito dalla presente lettera, salvo i comprovati casi sottoposti alla preventiva autorizzazione del commissario straordinario;"

11.17

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «, soltanto in presenza di una uguale capacità da parte degli enti locali di riassorbire sul territorio in identici ruoli professionali i lavoratori cessati dalla fondazione».

11.18

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) l'elaborazione di un piano economico-finanziario finalizzato ad evitare perdite superiori ai parametri di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n 367;».

11.19

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore».

11.21

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore».

11.22

DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dai piani di risanamento e la conseguente verifica, nonché l'eventuale rinegoziazione dei contratti integrativi aziendali in vigore».

11.23

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali» con le seguenti: «la valutazione dell'opportunità di far cessare l'efficacia dei contratti integrativi aziendali».

11.24

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in vigore», aggiungere le seguenti: «soltanto in accordo con le parti sociali in sede di contrattazione decentrata».

11.25

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabili dal piano».

11.26

DI GIORGI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con effetto nei confronti di tutti i dipendenti, aderenti o meno alle organizzazioni sindacali».

11.27

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) l'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche, nella persona del loro legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti».

11.28

CENTINAIO

Sopprimere i commi da 3 a 5.

11.29

BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione».

11.30

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:», con le seguenti: «un

commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento di enti e/o fondazioni in difficoltà, preferibilmente operanti nel settore artistico-culturale. Il commissario è chiamato a svolgere, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni».

11.31

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, ovvero con tutte le parti negoziali relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze».

11.32

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ne valuta, d'intesa con le fondazioni, », inserire le seguenti: «ovvero, relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1, con tutte le parti negoziali».

11.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ne valuta, d'intesa con le fondazioni,» aggiungere le seguenti: «ovvero con tutte le parti negoziali, relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1,».

11.34

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 9, dopo le parole: «che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione,» aggiungere le seguenti: «e che non presentino bilanci in pareggio negli ultimi tre esercizi consecutivi,».

11.35

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Una quota pari a 5 milioni viene assegnata alle Fondazioni che hanno chiuso in pareggio l'ultimo esercizio economico».

11.36

BENCINI, MONTEVECCHI, CATALFO

Sopprimere il comma 13.

11.37

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Per il personale» aggiungere la seguente: «eventualmente».

11.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 13, primo periodo, secondo periodo, sostituire dalle parole: «con uno o più decreti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al Ministero elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale».

11.39

BENCINI, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono disposti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è disposto il trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella società Ales Spa. Per il personale di cui al precedente periodo resta ferma l'applicabilità degli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11.40

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle garanzie stabilite dall'articolo 2112 del codice civile, del personale individuato ai sensi del comma 1, lettera c),».

11.41

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Sopprimere il comma 14.

11.42

DI GIORGI

Al comma 14 sopprimere le parole: «del conto economico».

11.43

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 1).

11.44

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «, ovvero nella persona da lui nominata,».

11.45

DI GIORGI, PUGLISI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.46

GIANNINI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione tra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.47

LIUZZI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.48

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.49

PUGLISI, DI GIORGI, MINEO, MARTINI, TOCCI, IDEM, ZAVOLI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;».

11.50

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati, anche in associazione fra loro;».

11.51

MARTINI, DI GIORGI, GIANNINI

Al comma 15, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia il cui consiglio di indirizzo è composto da cinque accademici in attuazione di quanto previsto dallo Statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), numero 3), dopo le parole: «consiglio di indirizzo» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia».

11.52

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «il membro designato dal Comune nel quale ha sede la fondazione può assumere la funzione di amministratore delegato».

11.53

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il numero dei membri designati dai fondatori pubblici deve comunque costituire la maggioranza all'interno del consiglio d'indirizzo;».

11.54

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) il sovrintendente, persona di alto profilo con titoli universitari e esperienze manageriali internazionali, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo. Il sovrintendente deve con il suo operato assicurare annualmente il pareggio di bilancio pena la sua decadenza e può per tale motivazione essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo di sua fiducia che decadono con il sovrintendente nel caso del non raggiungimento degli equilibri economici. Il sovrintendente risponde di persona della sua gestione e dell'utilizzo delle risorse destinate alle fondazioni; il sovrintendente non può essere nominato per più di due mandati e in caso di decadenza non può essere nominato in nessuna altra fondazione;».

11.55

MARTINI, DI GIORGI

Al comma 15, lettera a), numero 3) sostituire le parole: « il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo» con le seguenti: «il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore generale».

11.56

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Al comma 15, lettera a), numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: «per la nomina del sovrintendente di cui sopra dovranno essere forniti e resi disponibili i seguenti dati:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae, da cui si desume comprovata competenza nell'ambito specifico in cui è chiamato a operare;

c) i compensi ricevuti, in ogni forma e comunque denominati, relativi alla collaborazione prestata».

11.57

IL RELATORE

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.58

PUGLISI, DI GIORGI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.59

GIANNINI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.60

RITA GHEDINI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

11.61

LIUZZI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

11.62

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il collegio dei revisori dei conti, composto ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 367 del 1996, verifica la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Conseguentemente, sopprimere il numero 5).

11.63

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: «che devono essere», aggiungere la seguente: «collettivamente».

11.64

DI GIORGI, PUGLISI

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

11.65

LIUZZI

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

11.66

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 16, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'entrata in vigore può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza».

11.67

D'ALÌ

Sopprimere il comma 17.

11.68

D'ALÌ

Sopprimere il comma 18.

11.70

RITA GHEDINI

Al comma 19, decimo periodo, dopo le parole: «con apposita delibera dell'organo di indirizzo» inserire le seguenti: «, da adottare entro il 30 giugno 2014,».

11.71

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 19, decimo periodo, sostituire le parole: «all'attività effettivamente realizzata» con le seguenti: «all'attività da realizzarsi nel triennio successivo».

11.72

LIUZZI

Al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.73

IL RELATORE

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.74

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.75

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.76

MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.77

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 60 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione:

b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 15 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in considerazione dell'equilibrio con l'andamento storico dei riparti degli ultimi cinque anni».

11.78

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 20, sostituire l'alinea con il seguente:

«20. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 163 del 1985, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è determinata e attribuita a ciascuna fondazione, con previsione triennale garantita nelle quantità, con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:».

11.79

MILO, SIBILIA, VILLARI

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 163 del 1985, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è determinata e attribuita a ciascuna fondazione, con previsione triennale garantita nelle quantità, con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione di costi derivanti dall'utilizzo di dipendenti a tempo indeterminato in programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la ripartizione;

il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse e del pareggio dei bilanci;

il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della quantità delle rappresentazioni operistiche realizzate in una stagione ed della qualità artistica dei programmi».

11.80

MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 20, alinea, premettere i seguenti periodi: «Lo Stato assicura la stabilità e la congruenza degli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività di ripartizione e assegnazione, nonché il rifinanziamento del Fondo unico dello spettacolo di cui agli articoli 2, 13 e 15 della suddetta legge n. 163 del 1985, sono compiute su base triennale».

Conseguentemente, al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: «annualmente», con la seguente: «triennialmente».

11.81

RITA GHEDINI

Al comma 20, alinea, sostituire le parole: «come annualmente determinata» con le seguenti: «come determinata su base triennale».

11.82

DI GIORGI, PUGLISI

Al comma 20, alinea, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, al comma 21, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.83

LIUZZI

Al comma 20, alinea, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.84

GIANNINI

Al comma 20, alinea, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.85

PUGLISI, DI GIORGI

Al comma 20, lettera b), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il 5 per cento della quota in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario precedente».

11.86

LIUZZI

Al comma 20, lettera b), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il 5 per cento della quota in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario precedente».

11.87

GIANNINI

Al comma 20, lettera b), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il 5 per cento della quota in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario precedente».

11.88

GIANNINI

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.89

PUGLISI, DI GIORGI

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.90

LIUZZI

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

11.91

IL RELATORE

Al comma 20, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale».

11.92

D'ALÌ

Al comma 20, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenuto conto del parametro di gradimento valutato in base alla rilevazione degli spettatori paganti e alla valorizzazione commerciale delle produzioni».

11.93

IL RELATORE

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico dello spettacolo destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche è destinata alle Fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti».

11.94

IL RELATORE

Al comma 21, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, » inserire le seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.95

LIUZZI

Al comma 21, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva», aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.96

GIANNINI

Al comma 21, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: « e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.97

CENTINAIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.97 (testo 2)

CENTINAIO, SCAVONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e il relativo personale, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base

di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.98

LIUZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è incrementato per il 2014 di 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

11.99

GIANNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163 è incrementato per il 2014 di 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

11.100

DI GIORGI, PUGLISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato per il 2014 di 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

11.101

RITA GHEDINI, PUGLISI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LO GIUDICE, SANGALLI

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

21-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 21-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Art. 12

12.1

PANIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «(fino all'importo di euro cinquemila)» con le seguenti: «(fino all'importo di euro trentamila)».

12.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, LIUZZI, DI GIORGI

Al comma 1, sostituire le parole: «(fino all'importo di euro cinquemila)» con le seguenti: «(fino all'importo di euro ventimila)».

12.3

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquemila» con la seguente: «diecimila».

12.4

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LIUZZI, DI GIORGI

Al comma 2, dopo le parole: «dei privati» aggiungere le seguenti « e dei privati che operano nel sociale».

12.5

MARCUCCI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«2-bis. Nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (Concessione di beni culturali in favore di soggetti non lucrativi)

1. I siti e le aree di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente Codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verifichino circostanze di fatto tali da rendere allo stato oggettivamente non praticabili forme di gestione diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 115, possono essere affidati in uso e in gestione, senza alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione, a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statuari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e che si impegnino all'apertura alla pubblica fruizione e all'utilizzo del bene anche per finalità formative o educative, garantendo i livelli minimi di offerta di servizi al pubblico stabilito dal Ministro.

2. L'affidamento avviene previa pubblicazione, sul sito dell'Amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte di eventuali soggetti interessati. Nel caso in cui siano presentate più candidature, l'Amministrazione affida la concessione in base a criteri obiettivi, proporzionati, non discriminatori, pubblicati nel medesimo avviso. La convenzione di affidamento in uso e in gestione può prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo riversamento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'Amministrazione può rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa verifica della qualità della gestione e della perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115."

2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono definiti il modello di convenzione per l'affidamento di

cui all'articolo 115-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, come aggiunto dal comma precedente, nonché i livelli minimi dei servizi di accoglienza del pubblico che devono essere garantiti dai soggetti affidatari della concessione».

12.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di erogazioni liberali in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*g-bis*) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

g-ter) le spese sostenute per l'acquisto di biglietti o abbonamenti per la partecipazione ad eventi organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;».

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. (Disposizioni tributarie). 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei teatri di tradizione non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera *m*), e dall'articolo 147 del medesimo Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.

2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte e non versate. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sostegno alla produzione incassati dalle fondazioni regolate dal presente articolo, e dai teatri di tradizione sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia provvede alla verifica in corso d'opera degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di verifica in corso d'opera, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

12.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per agevolare la salvaguardia
e la riqualificazione dei beni di rilievo paesaggistico)

1. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art.154-bis (Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione
dei beni soggetti a tutela)

1. Sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le spese o le erogazioni liberali destinate alla realizzazione di interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 146. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento della congruità della spesa.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante rideterminazione, a decorrere dall'anno 2014, delle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che vengono stabilite al livello di seguito indicato:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «sistema dei beni, delle attività culturali» con le seguenti: «sistema dei beni culturali e paesaggistici».

12.0.3

ALBERTI CASELLATI, ZANETTIN, BONFRISCO, MARIN

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali
a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali) 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma precedente".

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta

disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

Art. 13

13.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il dieci per cento».

13.2

VILLARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunciarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, salvo il rimborso spese».

13.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per continuare ad assicurare la pubblica fruizione di monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato)

1. Al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante "Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "di regola", sono sostituite con la seguente: "unicamente";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è soppresso;

2) al comma 3, sono sopprese le lettere: e), f), g), h) ed l);

3) i commi 6 e 7 sono soppressi».

13.0.2

GRANAIOLO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione dell'Accademia nazionale per l'alta formazione professionale nel turismo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituita l'Accademia nazionale per l'alta formazione professionale nel turismo, con la finalità di:

a) tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale e storico del turismo, della cucina italiana, dei vini e delle bevande nazionali; per finalità di educazione a un più alto livello di accoglienza e di gusto;

b) perfezionare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel campo del turismo e dei servizi al turismo, della cucina, ristorazione e della conoscenza dei vini nazionali, con lo scopo di sviluppare e rilanciare nel mondo la qualità e la tradizione di accoglienza turistica ed enogastronomica tipicamente italiane;

c) organizzare d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

1) corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del *marketing* alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza dell'albergo con particolare riguardo ai settori del *Front Office*, del *Food and Beverage*, dell'*Housekeeping*, del *Sales e Marketing*, dell'*Event Management*, della gestione delle risorse umane, della finanza e dei *Global Distribution System*(Gds). I corsi devono essere tenuti da docenti, manager, operatori e formatori del settore esperti;

2) corsi di formazione e specializzazione volti ad acquisire abilità di alto livello in settori specifici della ristorazione e dell'enogastronomia nazionali o ad affinare le abilità già acquisite, attraverso la conoscenza pratica e la manualità. I corsi devono essere tenuti da cuochi ed enologi esperti con l'apporto di grandi *chef* e maestri di cucina. A tal fine deve essere prevista la predisposizione nell'Accademia di un'aula per i corsi pratici e dimostrativi con un numero adeguato di postazioni completamente attrezzate per lo svolgimento dei corsi medesimi;

3) corsi di formazione professionale per docenti e responsabili della formazione nel turismo e nell'enogastronomia nazionale, oltre che nei servizi connessi al turismo;

4) percorsi formativi che prevedano *stage* finali presso un'impresa turistica, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo comprese le linee aeree internazionali, le ferrovie, le navi da crociera e i parchi a tema, e si concludono con un esame pratico e teorico e con il rilascio di un attestato di *master*, che prevedano lo svolgimento di studi dedicati in eguale misura alla pratica e alla teoria delle diverse discipline.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti lo statuto, le modalità di elezione degli organi, compresa l'istituzione di un comitato scientifico con funzioni

di consulenza che si pronuncia in ordine ai programmi in materia di alta formazione nel turismo, e la loro durata, nonché le modalità di partecipazione e di finanziamento pubblico e privato dell'Accademia».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017» aggiungere le seguenti «, all'articolo 13-bis, pari a 500.000 a decorrere dall'anno 2014»;

b) al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3» con le seguenti: «quanto a euro 50.099.500 per l'anno 2014, a euro 48.109.500 per l'anno 2015, a euro 50.029.500 per l'anno 2016, a euro 49.529.500 per l'anno 2017 e 49.629.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3».

13.0.3

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«13-bis.

(Istituzione del Tavolo tecnico operativo Europa Creativa 2014-2020)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Tavolo tecnico operativo Europa Creativa 2014 – 2020.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è incaricato di supportare gli operatori nella fase di progettazione, di coordinare le attività ed il coinvolgimento di tutte le istanze interessate della Pubblica amministrazione statale, regionale e degli altri enti territoriali di governo, nella programmazione e nell'interazione con i competenti Uffici dell'Unione.

3. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 14

14.0.1

GIBIINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. All'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è soppresso».

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1

14.0.2

GIBIINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. All'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è soppresso.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 70 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

X1.1

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LIUZZI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti a favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica e dell'audiovisivo)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. – L'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore attribuiti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta distintamente a ciascuna delle imprese intermedie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato. Le disposizioni incompatibili con il presente comma sono abrogate".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;

b) al comma 2, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

3. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è abrogato.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un

decreto legislativo sul riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzare il quadro normativo nel rispetto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche ai fini di una maggiore tutela degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori;

b) prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, rimuovendo o modificando ogni disposizione che, anche in modo indiretto, consenta qualsiasi forma di vantaggio anticoncorrenziale a favore di singoli enti, società o organizzazioni;

c) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli utilizzatori dei diritti connessi al diritto d'autore, delle informazioni in formato digitale necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto;

d) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi relativi alla generalità dei diritti connessi al diritto d'autore siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012;

e) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera d);

f) disciplinare le condizioni di accesso alle banche dati di cui alla lettera f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, al fine di consentire la reciproca interoperabilità tra le imprese titolari delle medesime banche dati;

g) stabilire che i compensi relativi ai diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;

h) stabilire i criteri sulla base dei quali i Commissari liquidatori di IMAIE trasferiranno, al termine del processo di liquidazione, l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati in favore di tutte le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;

i) prevedere, a carico delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo dei proventi da esse amministrati in favore di attività di formazione, di promozione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori e di darne annualmente comunicazione alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012».